

Termini e Condizioni Generali d'Acquisto di Beni e Servizi

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO APCOA PARKING ITALIA SPA AI SENSI DELL'ART. 1341 COD. CIV.

1) Termini e Validità delle Condizioni Generali di Contratto e Condizioni Particolari di Contratto

La fornitura di beni e servizi in genere -da parte di Professionisti come così definiti dal Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)- alla società APCOA PARKING ITALIA SPA è regolata esclusivamente dalle condizioni generali di contratto che seguono. Si considereranno come non apposte e quindi nulle ed improduttive di effetti tutte le condizioni diverse eventualmente richiamate dal Fornitore nella conferma d'ordine, nella fattura o in altro documento commerciale, che non siano state espressamente accettate per iscritto da APCOA, non potendosi mai considerare le medesime come accettate tacitamente o per fatti concludenti di APCOA. Le presenti condizioni generali di contratto si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del nostro ordine di acquisto da parte del Fornitore essendo le medesime da considerarsi parte essenziale dello stesso. Ogni modifica o deroga alle presenti Condizioni Generali di Contratto, sarà possibile solo se indicata in forma scritta ed accettata espressamente da APCOA ed in tal caso sarà considerata quale Condizione Particolare di Contratto.

2) Termini di consegna e clausola risolutiva espressa

I termini di consegna indicati sull'ordine di acquisto non potranno essere derogati salvo espressa modifica risultante da atto scritto di APCOA. Nel caso di ritardo da parte del Fornitore, anche per una sola parte dell'ordine, APCOA si riserva il diritto di annullare in tutto o in parte l'ordine, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Le consegne con termini anticipati non richiesti verranno respinte o saranno considerate, a tutti gli effetti, come avvenute nei termini pattuiti.

3) Controllo Qualità

Salvo esplicito accordo contrario APCOA non è tenuta a controllare la qualità dei materiali forniti in base ai singoli ordini; conseguentemente i termini per la denuncia di eventuali vizi e difetti decorreranno dalla scoperta effettiva degli stessi e non dalla consegna dei materiali. Il mancato controllo non esclude la responsabilità del Fornitore in relazione a tutti i danni provocati dall'impiego di materiali difettosi.

4) Garanzia e Denuncia dei vizi

Qualora la merce risultasse in tutto o in parte non conforme ai campioni rimessi od ai capitolati prescritti, tanto all'arrivo che ulteriormente durante la lavorazione, sarà facoltà di APCOA rifiutarla, dandone avviso, entro 30 giorni dall'accertamento completo dei vizi, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni conseguenti. L'eventuale restituzione totale o parziale della merce avverrà a carico del Fornitore. APCOA specificherà per iscritto all'atto della restituzione se il materiale scartato dovrà essere o meno reintegrato.

5) Trasporto

La merce viaggia a rischio e pericolo del Fornitore; tutte le avarie dipendenti da imperfetto imballaggio o da incuria (sia del Fornitore che dello spedizioniere, da chiunque scelto) saranno a carico del Fornitore stesso. I costi del trasporto saranno a carico del Fornitore e/o di APCOA, secondo quanto specificato nell'ordine. Non saranno riconosciute spese di sosta in partenza, imballaggio, o spedizione né altre ragioni di spesa, senza relativa autorizzazione scritta.

6) Quantità

Il peso della merce e il numero dei colli, ed in generale le quantità saranno quelli accertati in arrivo presso la sede legale di APCOA o le unità locali (costituite dai parcheggi gestiti da APCOA) sparse sul territorio nazionale italiano. Non saranno accettate consegne di merce in più della quantità stabilita dall'ordine e l'eventuale eccedenza potrà essere respinta, anche non immediatamente, a spese del Fornitore. Scostamenti rilevanti dovranno essere preventivamente comunicati ad APCOA per l'accettazione e l'aggiornamento degli ordini. APCOA non assume alcuna responsabilità in caso di merci inviate per errore o in eccedenza, anche nel caso che queste siano state provvisoriamente introdotte nei propri parcheggi.

Termini e Condizioni Generali d'Acquisto di Beni e Servizi

7) Imballo

L'imballo deve in ogni caso essere appropriato al materiale fornito ed al mezzo di trasporto previsto: eventuali danni dipendenti da difetto d'imballo saranno imputati al Fornitore qualunque siano le condizioni di resa.

8) Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro/della qualità/dell'ambiente per il Fornitore di Servizi

1. Il Fornitore di servizi dovrà implementare, utilizzare e sviluppare ulteriormente il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e della salute, così come i sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente, che devono essere tutti documentati e adeguati alle esigenze sia nel loro tipo che nella loro portata. I sistemi di gestione riguardano anche le forniture di terzi e i servizi accessori ordinati dal Fornitore.

2. Il Fornitore dichiara di avere assolto agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 ("Testo unico sulla sicurezza") e si impegna a fornire, su richiesta di Apcoa, copia del Documento di valutazione dei rischi

3. I sistemi di gestione del Fornitore di servizi dovranno rispettivamente includere procedure e standard che siano almeno comparabili alle procedure e agli standard dei sistemi di gestione certificati dalle OHSAS 18001 (Occupational Health - e -Safety Assessment Series=Serie di Valutazione sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro), DIN EN ISO 9001 (Quality Management Standard = Standard di Gestione della qualità) e DIN EN ISO 14001 ("Environmental Management Standard"= "Gestione ambientale Standard").

4. APCOA si riserva il diritto di richiesta di prova dei sistemi di gestione del Fornitore di servizi e di esaminare l'implementazione dei test e dei controlli in loco; inoltre APCOA avrà anche il diritto di effettuare un audit della società del Fornitore per quanto riguarda i sistemi di gestione o di ingaggiare una terza parte, soggetta all'obbligo di riservatezza, per effettuare tale controllo.

9) Documenti di consegna e Fatturazione

1. I materiali devono essere sempre accompagnati da documento di trasporto indicante la data , il numero dell'ordine di acquisto , il numero di commessa , il quantitativo per ogni collo, nonché la specificazione precisa del materiale come indicato sull'ordine di acquisto.

2. Le fatture, oltre che portare i riferimenti prescritti dalla legge, dovranno far riferimento al numero d'ordine per ciascun materiale e per ogni consegna. In assenza del numero d'ordine (ORF.....) il pagamento della relativa fattura non verrà effettuato. Parimenti APCOA si riserva di effettuare i pagamenti delle fatture solo per quegli ordini debitamente firmati e restituiti secondo le istruzioni ricevute. Le fatture dovranno essere emesse successivamente alla spedizione della merce ed inoltrate entro 5 giorni dalla data di emissione: in caso di ritardata spedizione s'intende per data di fattura a tutti gli effetti, quella del timbro di arrivo presso la sede legale di APCOA. Le fatture per i servizi parziali devono contenere una nota che le identifica come tali.

10) Cessioni di credito e di contratto

Non sono ammesse cessioni degli ordini o dei crediti derivanti dagli ordini se non espressamente concessi ed autorizzati da APCOA per iscritto.

11) Subappalto

1. Il Fornitore dei servizi non deve utilizzare subappaltatori, a meno che APCOA non abbia dato la propria esplicita autorizzazione scritta in tal senso. Se il Fornitore (a ciò autorizzato da APCOA) utilizza subappaltatori, egli, in relazione ai propri compiti, deve sottoporre i subappaltatori a tutti gli obblighi che il Fornitore deve nei confronti di APCOA, e il Fornitore deve garantire la loro osservanza a tali obblighi, rispondendo di ciò direttamente in capo ad APCOA.

2. Nel caso in cui il Fornitore di servizi o il suo subappaltatore impieghi del personale proveniente da Paesi non membri dell'UE, il subappaltatore deve presentare i relativi permessi di lavoro -e la regolarità della posizione lavorativa/contributiva/assicurativa- prima di iniziare il lavoro.

3. Se il Fornitore di servizi utilizza subappaltatori senza previa autorizzazione scritta, o se viola l'obbligo di presentare il permesso di lavoro, APCOA avrà il diritto di annullare insindacabilmente ed in ogni momento l'ordine e/o di richiedere il risarcimento dei danni.

12) Ordini

Termini e Condizioni Generali d'Acquisto di Beni e Servizi

1. Ad ogni ordine ricevuto il Fornitore deve inviare ad APCOA la propria conferma d'ordine debitamente datata e firmata per accettazione con le modalità di cui al successivo art. 19.

2. Per l'acquisto di software standard e customizzati: a meno che l'ordine non contenga delle eventuali condizioni in deroga, il Fornitore non dovrà addebitare né la consegna del codice sorgente, né l'installazione del software o la formazione del personale APCOA. Il Fornitore deve concedere ad APCOA una licenza non esclusiva, trasferibile, permanente e valida in tutto il mondo per utilizzare il software per gli scopi di APCOA, fatti salvi i requisiti hardware e software di cui nell'ordine, nell'ambito concordato della licenza. Nella misura in cui il relativo software include gli strumenti open source, il Fornitore deve informare APCOA a questo riguardo, entro il momento della consegna del software, e deve fornire ad APCOA i termini di licenza. Se il software in dotazione non può essere utilizzato sul sistema APCOA a causa di un difetto di attrezzature o per altri validi motivi, APCOA avrà il diritto di utilizzare il software temporaneamente su un sistema diverso. APCOA deve sempre avere il diritto di trasmettere il software (come la relativa documentazione e l'altro materiale di supporto) a terze Parti, sempre che il terzo accetti che le condizioni contrattuali in essere si applicano anche allo stesso. Se APCOA cederà il software, sarà tenuta a consegnare tutte le copie, comprese le eventuali copie di backup, ed a distruggere tutte le copie che non sono consegnate. Se APCOA cederà il software, dovrà cedere anche il diritto di utilizzare il software medesimo, e quest'ultimo sarà cancellato dal sistema di APCOA.

3. Nel caso in cui l'uso legittimo del software da parte di APCOA venisse pregiudicato da diritti esistenti di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie cure e spese, o acquisire il relativo diritto d'uso relativo al software o modificare o sostituire il software, in modo che l'utilizzo regolare del software stesso da parte di APCOA non sia più ostacolato o pregiudicato da diritti di proprietà industriale di terzi; in caso di modifiche e sostituzioni, il software dovrà offrire, come minimo, le stesse caratteristiche concordate, in termini di funzionalità. Se il Fornitore non sarà in grado di rispettare questi requisiti in termini ragionevoli, APCOA avrà il diritto di esercitare tutte le azioni legali, senza restrizione alcuna.

4. Il Fornitore deve fornire ad APCOA il codice sorgente del software nel linguaggio di programmazione di livello superiore, secondo l'ordine e i suoi allegati. Se l'ordine e i suoi allegati non prevedono nulla a questo proposito, deve essere utilizzato un linguaggio di programmazione comune, di livello superiore.

5. Il codice sorgente deve includere non solo il codice del software in sé, ma anche la documentazione che descrive e spiega il codice sorgente; la documentazione deve essere sufficientemente completa per consentire al lettore almeno di comprendere (dopo un periodo di familiarizzazione) la struttura ed il funzionamento del software. La documentazione rilevante può in parte essere inclusa nel codice sorgente (righe di commento), ma non è solo limitata a tali osservazioni; essa deve comprendere almeno un quadro generale coerente (per iscritto). La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata e comprensibile per consentire ad uno sviluppatore esperto formato all'uso del software -data la necessaria esperienza- di comprendere il software e di continuare lo sviluppo e la codifica unicamente sulla base della documentazione.

6. APCOA deve in ogni caso ottenere i diritti esclusivi e completi di utilizzo, per le specifiche funzionali, una volta pagato il corrispettivo pattuito per la loro corretta realizzazione in linea con l'ordine.

7. APCOA è autorizzata a riprodurre, sviluppare ulteriormente, sub-licenziare, pubblicare ed utilizzare il software di proprietà ordinato in qualsiasi forma; in particolare APCOA ha il diritto di vendere e/o cedere a qualsiasi titolo a terzi il software personalizzato realizzato dal Fornitore. A tal fine, il Fornitore deve concedere ad APCOA, secondo le fasi di programmazione, la sub-licenza permanente, esclusiva, trasferibile, per utilizzare il codice oggetto e sorgente del software, senza limitazioni geografiche. Questa concessione di diritti riguarda tutti i tipi di uso noti e sconosciuti per tutti i diritti di sfruttamento, in particolare di riproduzione, alterazione, modifica, distribuzione e pubblicazione su media sia *online* che *offline*, così come il diritto di effettuare ulteriori sviluppi o di impegnare terzi per questo compito, per il collegamento e/o l'integrazione del software con altri software, e per utilizzare questi risultati a scopi commerciali.

8. Il Fornitore garantisce che il software e le *patch* fornite, gli aggiornamenti, i miglioramenti e le nuove emissioni comprendono solo tali strumenti *open source* (fonte aperta) che possono essere associati al software proprietario. Nel caso in cui il software ordinato includa tali strumenti *open source*, il Fornitore deve informare APCOA, in merito a questi, al momento della sua richiesta di approvazione per iniziare lo sviluppo (ipotizzando che l'inclusione di strumenti *open source* sia già prevista in quel momento), o in ogni caso non successivamente all'inizio del processo di collaudo, e deve fornire ad APCOA i termini della licenza corrispondenti.

9. Solo dietro previo consenso scritto di APCOA, il Fornitore è autorizzato ad utilizzare egli stesso, o a trasmettere a terzi, il software, il know-how forniti da APCOA ed in particolare i concetti, le funzioni, i metodi, le procedure, le idee, le informazioni specifiche della società, gli algoritmi, i calcoli, i campioni o le rappresentazioni o parti di essi, il lavoro individuale, il materiale in forma alterata o inalterata. APCOA concederà tale approvazione se non ci saranno specifiche ragioni rilevanti per non farlo, ed in particolare se non ci sarà alcun rischio che abbia luogo la divulgazione di segreti a terzi, e se esisterà un accordo che preveda una remunerazione appropriata. Questo non pregiudica il diritto del Fornitore ad utilizzare algoritmi, script, funzioni e metodi evidentemente sviluppati o utilizzati dal Fornitore a una data precedente, o know-how e informazioni liberamente disponibili sul mercato, ai fini commerciali del Fornitore. Il Fornitore deve sostenere l'onere del test per lo sviluppo precedente e per l'uso come pure per quanto riguarda l'accessibilità gratuita.

10. Le disposizioni di cui sopra in ordine alla concessione dei diritti si applicano di conseguenza in base alla documentazione fornita. Al termine dei servizi previsti dal contratto, deve essere effettuata una procedura di collaudo. Il collaudo deve risultare da atto scritto e deve essere effettuato alla presenza di entrambe le Parti; entrambe le Parti partecipano al meglio delle loro capacità. Le

Termini e Condizioni Generali d'Acquisto di Beni e Servizi

Parti mettono a punto i test, i dati di prova e un disciplinare di test per la procedura di prova. La procedura di prova deve essere effettuata in condizioni di carico parziale. La procedura di verifica deve stabilire se le richieste di modifica implementate, gli aspetti previsti dalle specifiche funzionali, le esigenze specifiche o le offerte (proprietà concordate) esistenti, qualsiasi tempo medio di lavorazione e di risposta concordati sono soddisfatti e sono funzionali per l'utilizzo dei dati (globalmente definiti "Proprietà concordate"). Nel caso in cui vengono scoperti difetti, il Fornitore deve porre rimedio a questi problemi senza indugio. La procedura di prova deve essere considerata superata con successo se l'esistenza delle caratteristiche concordate/ i requisiti sono dimostrati dal Fornitore, e sono privi di difetti materiali. Dopo la positiva conclusione della procedura di collaudo, il Fornitore ha il diritto di chiedere l'attivazione del software.

11. Se non sono presenti difetti del materiale, il Fornitore può esigere da APCOA l'accettazione delle prestazioni contrattuali non prima di un mese dopo che il software è stato attivato.

12. Nel contesto del collaudo congiunto, il Fornitore deve evidenziare che il lavoro abbia le caratteristiche concordate attraverso opportune prove di collaudo. Eventuali difetti rilevati, caratteristiche mancanti e malfunzionamenti devono essere documentati nei verbali di accettazione che devono essere firmati da entrambe le Parti; il Fornitore deve porre rimedio a questi problemi senza indugio.

13. La data di accettazione è la data in cui il verbale di accettazione è stato firmato senza riserve. Se i difetti, le caratteristiche mancanti o i malfunzionamenti sono documentati nel verbale di accettazione, l'accettazione sarà ritenuta completata con successo solo dalla data in cui è stato posto rimedio a tutti i difetti.

14. Per l'appalto di Servizi: Il Fornitore di servizi deve fornire pieno accesso ad APCOA ai risultati di lavoro esistenti e deve altresì fornire tutte le altre informazioni richieste; egli deve anche garantire ai rappresentanti di APCOA l'accesso ai locali in cui i servizi ordinati sono resi; tale accesso è concesso in qualsiasi momento durante il normale orario di lavoro del Fornitore di servizi. Il Fornitore dei servizi deve documentare tutti i servizi resi in modo appropriato con l'aiuto di APCOA, documentando le attività rilevanti su apposito registro presente presso le varie unità locali (parcheggi) di APCOA nel quale viene indicata la data e la tipologia dell'intervento effettuato. La documentazione delle attività deve includere, come minimo, le informazioni di APCOA relative all'ordine (numero d'ordine, luogo di esecuzione, centro di costo, il nome del destinatario del servizio) e la firma del destinatario del servizio indicato nell'ordine. APCOA non sarà responsabile per ritardi derivanti a causa del mancato rispetto di questo requisito. Se, durante la realizzazione, diventano necessari modifiche o ampliamenti dell'ambito delle prestazioni a giudizio del Fornitore di servizi, o se APCOA richiede tali modifiche ed espansioni -ed il Fornitore del servizio ritiene che tali cambiamenti e ampliamenti superino l'ambito dell'ordine- il Fornitore dei servizi deve informare immediatamente APCOA. Qualsiasi modifica o qualsiasi ampliamento della portata delle prestazioni richiede il previo consenso scritto di APCOA.

15. APCOA è autorizzata ad effettuare modifiche nei servizi in qualsiasi momento prima della conclusione della prestazione del servizio. Il Fornitore di servizi deve esaminare la richiesta di modifiche di APCOA entro 10 (dieci) giorni lavorativi (da Lunedì a Venerdì) per le possibili conseguenze, in particolare per quanto riguarda le conseguenze per l'attuazione tecnica, i costi e il calendario, e deve informare APCOA in merito al risultato di questa revisione presentando senza indugio un'offerta scritta vincolante, sulla base dei prezzi del contratto; in questo contesto, una riduzione dei servizi prestati nel quadro dell'accordo può essere presa in considerazione. Se la richiesta di modifica è irragionevole o non è fattibile per il Fornitore del servizio, il Fornitore di servizi è tenuto a spiegare le motivazioni dell'impossibilità per iscritto. Al fine di garantire l'adempimento corretto e tempestivo dell'accordo, il Fornitore di servizi deve utilizzare solo personale qualificato. Se i dipendenti del Fornitore del servizio devono essere sostituiti, il Fornitore di servizi non ha diritto di pretendere alcun indennizzo o giustificare una richiesta di proroga del termine, se la ragione di tale sostituzione è legata alla persona del lavoratore.

16. L'ordine di esecuzione di servizi termina automaticamente al raggiungimento del suo scopo (conclusione del progetto), ma in ogni caso non oltre la scadenza del termine finale vincolante per l'esecuzione dei servizi; APCOA ha il diritto di cancellare in qualsiasi momento l'esecuzione del servizio, in tutto o in parte, senza alcun preavviso e senza dover dare alcuna motivazione. In tal caso il Fornitore di servizi ha diritto solo a rivendicare tale parte della retribuzione in quanto questa corrisponde ai servizi resi fino ad allora. Se la cancellazione è dovuta ad una violazione da parte del Fornitore di servizi, quest'ultimo non ha diritto ad una retribuzione parziale, nella misura in cui, a causa della cessazione, i servizi resi fino ad allora non hanno alcun valore o alcun vantaggio nei confronti di APCOA.

13) Assicurazioni

1. Il Fornitore di servizi deve stipulare un'assicurazione professionale/aziendale obbligatoria in linea con la prassi industriale comune (limite minimo di copertura di 1,5 milioni di euro per evento di perdita) per tutta la durata dell'esecuzione della prestazione oggetto del servizio e mantenere tale copertura per non meno di sei mesi dopo la fine del contratto. Tale copertura assicurativa deve essere documentata su richiesta di APCOA.

2. Il Fornitore di servizi deve informarsi circa i rischi di responsabilità civile relativi alla realizzazione del progetto in questione, e verificare se la sua copertura assicurativa è sufficiente o se deve stipulare una polizza professionale/aziendale specifica per il progetto in questione con un adeguato limite di copertura.

Termini e Condizioni Generali d'Acquisto di Beni e Servizi

3. APCOA non sostiene costi di assicurazione. La copertura assicurativa non può e non deve in ogni caso sollevare il Fornitore di beni e servizi dalla propria responsabilità diretta e personale nei confronti di APCOA.

14) Prezzi

I prezzi degli ordini s'intenderanno accettati dal Fornitore e saranno assolutamente invariabili per l'intero ordine indipendentemente da qualsiasi evento successivo (aumento di costi, trasporti, cambi, etc. ...). Qualora nel testo dell'ordine vi sia una deroga espressa a tale clausola, ogni variazione di prezzo dovrà essere preventivamente concordata ed accettata per iscritto da entrambe le Parti prima di essere esposta in fattura o in documenti analoghi.

15) Prodotti e materiali pericolosi

1. Il Fornitore s'impegna a segnalare ad APCOA ogni notizia relativa all'eventuale pericolosità di quanto ordinato, al fine di scongiurare ogni incidente o danno e a smaltire eventuali rifiuti legati all'esecuzione delle opere da eseguire secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

2. In caso d'inadempienza il Fornitore sarà l'unico e diretto responsabile degli eventuali danni causati a persone e cose.

16) Forniture di produzione brevettata

Il Fornitore garantisce che i materiali forniti non sono stati prodotti in contravvenzione a brevetti, o licenze di privativa; garantisce inoltre la liceità e la libertà dell'uso e del commercio di detti materiali tanto in Italia, che all'estero. Il Fornitore si impegna in ogni caso a tenere sollevata ed indenne APCOA contro ogni e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, marchi di fabbrica od altro, concernenti la fornitura, i materiali ed in generale tutti i mezzi utilizzati nell'adempimento dell'ordine.

17) Penali

Le Parti del contratto danno atto che i termini temporali di fornitura indicati nelle commissioni d'ordine, sono da considerarsi essenziali; quindi convengono che, in caso di ritardo nell'esatta esecuzione della prestazione, la parte inadempiente è tenuta a pagare all'altra parte -a titolo di penale- la somma pari al 5% giornaliero (per ogni giorno di ritardo) del prezzo imponibile della fornitura. Diversamente, nell'ipotesi di inadempimento totale, sarà dovuta una penale corrispondente al 20% del prezzo imponibile della fornitura.

18) Codice Etico

Il Fornitore dichiara di conoscere i contenuti del D.Lgs. 231/2001 in generale e di aver preso visione del Codice Etico di APCOA (pubblicato nel sito internet www.apcoa.it) e pertanto si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni nel suo pieno rispetto della citata normativa. Eventuali violazioni da parte del Fornitore, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 -anche se non accertate in via definitiva dall'Autorità Giudiziario con sentenza passata in giudicato- potranno comportare, ad insindacabile giudizio di APCOA, la risoluzione dei contratti e la cancellazione degli ordini pendenti.

19) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative agli ordini, salvo ove diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata AR ovvero a mezzo fax o per via telematica o per posta certificata.

20) Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla validità alla interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto sarà competente -in via esclusiva per il Fornitore- l'Autorità Giudiziaria del Foro nel cui ambito circoscrizionale insiste la sede legale di APCOA, ferma restando la facoltà per la sola APCOA di adire, oltre al Foro in cui insiste la propria sede legale, anche ogni altro Foro territorialmente competente secondo le regole del Codice di Procedura Civile (p.e. Foro del convenuto o Foro della conclusione o della esecuzione del contratto).